



ISTITUTO DI ISTRUZIONE "ALCIDE DEGASPERI"
BORGO VALSUGANA

LICEI: Scientifico - Scientifico Scienze Applicate - Scienze Umane - **ISTITUTI TECNICI:** Amministrazione, Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali - Costruzioni, Ambiente e Territorio - **CORSI SERALI:** Amministrazione, Finanza e Marketing - Costruzioni, Ambiente e Territorio - Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari

Via XXIV Maggio, 7 - 38051 Borgo Valsugana (TN) - Tel 0461 753647 - C.F. 81002070225

Web: www.istalcidedegasperi.it - email: segr.istalcidedegasperi@scuole.provincia.tn.it - PEC: degasper@pec.provincia.tn.it

ALLEGATO A)

CAPITOLATO TECNICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI EDIFICI O LORO PORZIONI ADIBITI A SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER "SERVIZIO DI PULIZIA" (D.M. 29.01.2021)

ART. 1

Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di pulizia giornaliera e periodica e, ove previsto, di igienizzazione, disinfezione e/o sanificazione, il tutto a corpo, da disimpegnarsi presso i locali dell'edificio scolastico, sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, delle norme contenute nel capitolato amministrativo, delle norme di igiene e sanità vigenti in materia, degli accordi sindacali nazionali e provinciali relativi al personale dipendente delle imprese di pulizia, del regolamento sull'amministrazione sul patrimonio e contabilità generale dello Stato delle norme nazionali e provinciali in materia di contratti.

ART. 2

Il presente servizio ha la durata dal **01 ottobre 2023 al 31 agosto 2024**, senza necessità di disdetta alla scadenza. Previo accordo tra le parti è ammessa la possibilità di proroga per 1 anno (UNO), fino al **31.08.2025**, alle medesime condizioni.

In caso di eventi imprevedibili e straordinari il servizio verrà sospeso pertanto, il canone mensile non potrà essere fatturato. Qualora, il servizio sarà reso solo parzialmente il canone sarà riproporzionato in base alle effettive ore lavorative rese.

Si indicano i locali e i relativi mq oggetto del servizio di pulizia del presente capitolato riguarda l'**Istituto di Istruzione "Alcide Degasperì" con sede in Via XXIV Maggio n. 7 di Borgo Valsugana (TN):**

✓ superficie **PULIZIE ORDINARIE:**

PIANO TERRA		PALESTRA	
DESCRIZIONE LOCALI	MQ	DESCRIZIONE LOCALI	MQ
LABOR. LINGUISTICO	91,2	PALESTRA	651,28
LABOR. INFORMatico	101,36	PALESTRINA 1	149,12
LABOR. FISICA	103,83	PALESTRINA 2	115,75
LABOR. CHIMICA	77,43	ATRIO PALESTRA	11,29
PREPARAZIONE LAB CHIMICA	47,97	PALESTRA	927,44
LABOR. SCIENZE	102,96	UFFICIO INSEGNANTI	37,82
LABORATORI	524,75	SPOGLIATOIO INSEGNANTI	31,24
BAGNO 1	8,11	SPOGLIATOIO ALUNNI 1	66,39
BAGNO 2	8,11	SPOGLIATOIO ALUNNI 2	66,39
BAGNO 3	8,11	SPOGLIATOI	164,02
BAGNO 4	8,11	SPALTI 1	0
BAGNI	32,44	SPALTI 2	0
CORRIDOIO 1	130,96	SPALTI	0
CORRIDOIO 2	122,45	CORRIDOIO 1	98,7
CORRIDOIO 3	70,96	CORRIDOIO 2	50,6
CORRIDOI	324,37	SOTTOPASSO	98,38
BAGNO	8,3	CORRIDOI	247,68
INGRESSO TEATRO	85,25	TOTALE	1.376,96
FOJER	85,65		
TEATRO	179,2		
AULA 3B SU	46,96		
AULA 1B BE	101,98		
AULA 3A LS	49,88		
AULA 3B LS	49,88		
AULA 4B LS	50,05		
AULA 1A CT	50,05		
AULA 3A SU	50,05		
AULA 3A RI	68,83		
AULA 1A BE	58,58		
AULA 5B RI	57,35		
AULE	583,61		
SALE INSEGNANTI 1	27,98		
SALA INSEGNANTI 2	28,19		
SALA INSEGNANTI 3	32,74		
SALE INSEGNANTI	88,91		
UFFICIO EDA E SIRIO	73,97		
UFFICIO INFORMATICI	44,66		
UFFICIO PROTOCOLLO	23,68		
UFFICIO LAB. FISICA	41,59		
UFFICIO PS	16,53		
UFFICIO SCIENZE	24,1		
UFFICI	224,53		
TOTALE	1.957,81		

✓ **mq. 1.957,81 di piano terra + mq. 1.376,96 di palestra** per un totale di **mq. 3.334,77** appaltati;

✓ superficie **PAVIMENTALE AGGIUNTIVA** con prestazioni di cui al seguente **art. 5 punto [5] lett. a), b) e c)**, **mq. 1.917,07** piano terra + **mq. 776,34** (uffici piano terra, bidelleria e corridoio) + **mq. 2.975,63** (1-2-3 piano) per un totale di **mq. 5.669,04**; (da effettuarsi alla fine dell'anno scolastico da concordare con la Segreteria).

Presso l'Istituto saranno funzionanti, nel periodo cui si riferisce il servizio, classi del corso diurno e classi del corso serale. L'Istituto è aperto dalle ore 07,00 alle ore 23,00 circa.

Il servizio è da effettuarsi 6 volte alla settimana, dal lunedì al sabato, dopo le attività didattiche, durante il periodo di svolgimento delle lezioni, la cui durata è stata individuata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 634 del 14 aprile 2023 (dall'11 settembre 2023 all'11 giugno 2024).

Durante le vacanze scolastiche natalizie o per altra interruzione delle lezioni comunque denominata, la cui durata è determinata nella succitata deliberazione provinciale, il servizio dovrà essere sospeso.

ART. 3

Il servizio di pulizia, di cui al presente appalto, si riferisce a tutti i locali, servizi, scale, accessi, infissi e relative cornici, davanzali, e qualsiasi altra pertinenza dell'edificio o porzione di esso, in cui ha sede l'Istituto Scolastico, nonché ai relativi arredi ed attrezzature.

Il servizio di pulizia deve essere effettuato esclusivamente con l'uso di prodotti detergenti e di trattamento rispondenti alle normative vigenti in Italia (biodegradabilità - dosaggi - avvertenze di pericolosità) in ottemperanza al D.M. 29.01.2021.

I prodotti per l'igiene quali i detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, detergenti per finestre, detergenti per servizi sanitari, i prodotti disinfettanti, i prodotti per impieghi specifici e detergenti superconcentrati, nonché gli altri prodotti utilizzati dall'impresa appaltatrice, devono essere conformi ai "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene", approvati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di data 24 maggio 2012. **Nell'allegato B) denominato "SPECIFICHE TECNICHE"**, parte integrante e sostanziale del presente capitolato, sono elencate le relative specifiche tecniche, nonché la documentazione da presentare per la verifica.

Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza dovranno essere conformi alle vigenti normative di settore.

Il servizio di pulizia comprende prestazioni giornaliere (sei giorni alla settimana, con esclusione delle sole domeniche e delle festività), e prestazioni periodiche, come specificato nei successivi art. 4 e 5.

ART. 4

Le prestazioni giornaliere, prevedono:

- [1] pulitura dei pavimenti nel seguente modo:
 - a) aspirazione con attrezzatura specifica dei pavimenti, usando le necessarie precauzioni;
 - b) scopatura ad umido di tutti i tipi di pavimento, da effettuare anche con garze a perdere imbevute di apposito detergente, ivi comprese le superfici sottostanti alle cassettiere mobili, ai carrelli, ai banchi, alle cattedre o ad altri arredi di facile rimozione;
 - d) lavaggio, disinfezione e deodorazione con idonea soluzione dei servizi igienico-sanitari, ivi compresa la pulizia degli specchi e dei rubinetti, pulizia delle piastrelle dei servizi igienici, di scopini e portascopini;
- [2] pulizia ad umido degli arredi, attrezzature (lampade da tavolo, computers, stampanti, calcolatrici, ecc.), delle scrivanie, loro accessori (cassettiere, tavoli ecc.), dei piani di servizio e davanzali interni;
- [3] pulizia ad umido dei banchi scolastici con rimozione di eventuali scritte o segni di inchiostro dei banchi scolastici, sedie, banchi di laboratorio e delle lavagne;
- [4] svuotamento dei cestini con asporto ai pertinenti centri di raccolta in appositi sacchi del materiale stesso con sostituzione, ove necessario, del sacco a perdere ed eventuale lavaggio dei cestini stessi;
- [5] le pareti e i soffitti dovranno essere tenuti puliti da polvere e ragnatele;
- [6] pulizia delle palestre – spogliatoi alunni maschile e femminile (comprensivi di bagno) – ufficio insegnanti (comprensivo di bagni) e relativi corridoi per il raggiungimento dei locali - da effettuarsi giornalmente (scopatura a secco dei pavimenti con papera e successiva pulizia ad umido con mop imbevuto) con l'impiego detersivi specifici per ogni tipo di pavimento, scopatura ad umido e sanificazione degli spogliatoi/ufficio docenti;
- [7] i prodotti disinfettanti/igienizzanti dovranno essere del tipo raccomandato dal Ministero della Salute con la circolare 5543/2020.

Il personale della ditta appaltatrice, senza che ciò dia diritto a nessun particolare compenso in aggiunta a quello contrattuale, è inoltre obbligato a:

I. spegnere le luci nei locali non occupati e limitare allo stretto necessario il consumo di energia elettrica per illuminazione durante lo svolgimento del servizio;

II. chiudere i rubinetti per evitare inutili sprechi di acqua e qualora ci siano perdite o guasti informare immediatamente il personale addetto dell'Istituto.

Tutti i lavori, l'uso e la messa in opera dei mezzi necessari alla perfetta esecuzione dei lavori stessi dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole e in conformità alle prescrizioni tecniche, nessuna esclusa, previste dalle norme di sicurezza e prevenzione negli ambienti di lavoro. Tali mezzi, i materiali e i prodotti utilizzati dovranno essere opportunamente trattati, etichettati e conservati secondo le prescrizioni di legge. In particolare modo per tutti i prodotti utilizzati l' **"Impresa**

aggiudicataria” dovrà fornire le schede tossicologiche in conformità al D.M. della Sanità 28/01/92 e successive integrazioni e modificazioni che recepisce la direttiva CEE 88/3799 93/112 e successive integrazioni e modificazioni.

ART. 5

Le prestazioni periodiche prevedono:

[1] Pulizia del foyer – bagno – entrata teatro 3 volte la settimana:

- a) pulizia pavimento e scopatura ad umido, lavaggio, disinfezione e deodorazione con idonea soluzione dei servizi igienico-sanitari ;
- b) svuotamento cestini;
- c) le pareti e si soffitti dovranno essere puliti da polvere e ragnatele;

[2] Pulizia palestra 1[^] piano, comprensiva dei bagni, con esclusione della tribuna, da effettuarsi al bisogno su richiesta;

[3] Frequenze settimanali al Sabato:

- a) lavaggio a fondo, tassativamente nell'ultimo giorno lavorativo della settimana (sabato), con l'utilizzo di disinfettante di tutti i pavimenti, utilizzando appositi detersivi per ogni tipo di superficie;
- b) lavaggio e disinfezione accurata dei corrimano, delle maniglie, e degli apparecchi telefonici;
- c) disinfezione di banconi e parti di scrivanie destinati al contatto con il pubblico, dei braccioli delle sedie e dei vetri di protezione di banconi e scrivanie;
- d) il prodotto disinfettante/igienizzante dovrà essere del tipo raccomandato dal Ministero della Salute con la circolare 5543/2020;
- e) pulizia a fondo delle palestre con l'impiego di macchine lavasciuga-pavimenti e detersivi specifici per ogni tipo di pavimento;

[4] Frequenze mensili:

- a) pulizia delle superfici radianti (termosifoni, condizionatori, ecc.);
- b) lavaggio e disinfezione mediante l'impiego di prodotti di provata efficacia battericida e sanitizzante delle piastrelle di rivestimento dei servizi igienici;
- c) lavaggio con apposito detergente delle porte, portoncini, porte a vetro e sportelli;
- d) il prodotto disinfettante/igienizzante dovrà essere del tipo raccomandato dal Ministero della Salute con la circolare 5543/2020.

[5] Prima del termine della scadenza del contratto e solo dopo previo accordo con la Segreteria scolastica

- a) deceratura radicale mediante l'uso di macchinari ed appositi prodotti e successiva stesura di numero 2 (due) mani di cera protettiva antisdrucchiolo, dei pavimenti in p.v.c., gomma, linoleum e legno di tutto il piano terra/primo piano/secondo piano/terzo piano (pavimentazione aggiuntiva mq. 5.669,04) con riposizionamento di banchi/sedie/arredi.
- b) lavaggio delle tapparelle limitatamente al lato interno ed esterno di tutto il piano terra (mq. mq. 1.917,07 piano terra + mq. 776,34 (uffici piano terra, bidelleria e corridoio).

- c) pulizia con apposito detergente di tutte le superfici vetrate interne ed esterne, relativi infissi e veneziane ove esistenti di tutto il piano terra mq. 1.917,07 piano terra + mq. 776,34 (uffici piano terra, bidelleria e corridoio).

ART. 6

Le operazioni di pulizia, sanificazione, igienizzazione e disinfezione sopra descritte vanno eseguite garantendo la sanificazione dei servizi igienici e, le “Buone pratiche” di pulizia e disinfezione degli ambienti di lavoro e degli spazi di uso comune.

Le “buone pratiche” sopra citate prevedono la “**disinfezione** delle superfici ambientali che devono essere tanto più accurate e regolari in particolar modo per quelle superfici con le quali si viene più frequentemente a contatto (es. maniglie, superfici di lavoro, cellulare, tablet, PC, sanitari e rubinetti)” e l’igienizzazione giornaliera negli usi comuni (circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 Ministero della Salute). A tal fine la particolare disinfezione dei servizi igienici prevista dal protocollo e la disinfezione giornaliera delle maniglie, delle parti delle scrivanie disposizione del pubblico, dei corrimano, braccioli, sanitari, rubinetti, pulsantiere dovrà essere garantita tutti i giorni in cui ha luogo il servizio ordinario con utilizzo di disinfettanti riconosciuti come Presidi Medico Chirurgici (PCM) e biocidi e si intende a tutti gli effetti compresa nell’importo di aggiudicazione.

ART. 7

Le elencazioni di cui ai precedenti articoli non hanno carattere esaustivo e non esimono l'Impresa dagli ulteriori adempimenti necessari all'esecuzione di tutte le operazioni atte a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari di igiene e sanificazione delle unità da pulire connesse alla loro specifica destinazione, assicurando la buona conservazione e l'estetica delle medesime e di quanto in esse contenuto.

ART. 8

La pulizia delle aule e degli uffici deve essere eseguita con la massima cura e con tutte le precauzioni, per non danneggiare le apparecchiature ivi installate, usando esclusivamente aspirapolvere e panni asciutti; solo in caso di necessità potranno essere usati stracci umidi.

Analoghe precauzioni devono essere adottate per la pulizia dei laboratori, aule informatica, contenenti apparecchiature elettriche o elettroniche suscettibili di danneggiamento.

ART. 9

L'Impresa appaltatrice è tenuta anche allo sgombero dei materiali derivanti dallo svuotamento dei cestini ed in genere di quanto raccolto durante l'espletamento del servizio di pulizia; detto materiale dovrà essere depositato, racchiuso in idonei sacchi, (di materiale previsto dalla specifica normativa di legge del settore), forniti dall'Impresa appaltatrice e convogliati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata nel centro di raccolta di pertinenza dell'immobile sede dell'Istituto. Tutte le attrezzature d'uso e le provviste dei materiali e i prodotti di consumo necessari al

servizio di pulizia sono a totale carico “dell’Impresa aggiudicataria”.

ART. 10

L'Impresa appaltatrice deve espletare il servizio oggetto del presente capitolato con organizzazione autonoma sia di mezzi che di tempi operativi, impiegando personale soltanto da essa dipendente, e/o propri soci, con espresso divieto del subappalto a pena di risoluzione del contratto di appalto, e provvedere inoltre a proprie spese alla fornitura di tutto il materiale necessario, nonché delle attrezzature occorrenti. Resta a carico dell'Istituto la sola fornitura d'acqua e corrente elettrica necessaria al normale espletamento del servizio; è esclusa la fornitura di corrente elettrica per piattaforme aeree, lavatrici ed attrezzature non direttamente pertinenti al servizio. Il servizio di pulizia giornaliero dovrà essere eseguito, al termine della normale attività didattica dell'Istituto.

ART. 11

L'Impresa appaltatrice è responsabile dei danni che dovesse arrecare al mobilio, ai vetri e cristalli, ai lampadari ecc., della sottrazione di qualsiasi oggetto di proprietà dell'Istituto scolastico o in deposito presso lo stesso, che dovesse verificarsi durante l'orario di espletamento del servizio di pulizia, fatta salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto, nonché di qualsiasi negligenza che possa arrecare danni patrimoniali all'Istituto stesso.

L'Impresa appaltatrice è tenuta in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti l'attività scolastica e amministrativa.

ART. 12

Il servizio di pulizia dovrà essere espletato in orari che non siano considerati notturni o festivi dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la categoria in vigore nel corso dell'appalto, salvo quanto previsto all'art. 7 (sette) del presente capitolato o diversa autorizzazione scritta dell'Amministrazione appaltante.

ART. 13

L'Impresa appaltatrice è tenuta a sottoscrivere per tutta la durata dell'appalto e con primaria Compagnia di Assicurazioni una polizza di responsabilità civile verso terzi a garanzia di eventuali danni che potessero essere causati a persone, cose ed animali nell'espletamento dei lavori inerenti l'appalto medesimo, sollevando con ciò l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità. I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori all'importo di € 258.228,45.= (duecentocinquantottomiladuecentoventottovirgolaquarantacinque) - unico - rispettivamente per sinistro, per ogni persona, per danni a cose o animali.

Copia di tale polizza dovrà essere depositata presso l'Istituto prima dell'inizio dei lavori.

ART. 14

Entro 3 (tre) settimane dall'assunzione del servizio di pulizia, dovrà essere trasmesso all'Istituto l'elenco del personale comunque impiegato nei servizi di pulizia (giornaliera, periodica e straordinaria) con l'indicazione degli orari assegnati ad ogni singola unità lavorativa pena le sanzioni di cui al successivo art. 22 (ventidue).

L'Amministrazione appaltante si riserva tuttavia la facoltà di accertare la quantità minima di personale e di ore lavorative necessarie per espletare accuratamente il servizio di pulizia.

L'Amministrazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di verificare l'attuazione delle disposizioni e delle normative in materia di avviamento al lavoro.

L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

ART. 15

L'Impresa appaltatrice è tenuta ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente per la categoria nel corso dell'appalto, nonché quello integrativo territorialmente vigente nel luogo in cui si svolgono i lavori nel corso dell'appalto, nonché ad adempiere a tutti gli obblighi di Legge in materia di lavoro, previdenza e assistenza.

Si stabilisce che per il trattamento economico complessivo dei soci lavoratori delle Società Cooperative appaltatrici costituisca riferimento il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Categoria, ferme restando le prerogative statutarie e le delibere delle assemblee sociali, il tutto nello spirito del protocollo d'intesa 5 aprile 1990 tra le Centrali cooperative e le Oo.ss.

L'Impresa appaltatrice solleva da ogni e qualsiasi responsabilità l'Istituto in dipendenza della mancata osservanza degli impegni di cui ai precedenti commi.

ART. 16

L'Impresa appaltatrice si impegna, per quanto riguarda gli operai dipendenti, ad incontrarsi in tempo utile, e comunque prima dell'assunzione del servizio, con le Organizzazioni Sindacali di categoria per ricercare soluzioni idonee a mantenere, compatibilmente con la propria attuale organizzazione, l'occupazione dei lavoratori dipendenti della precedente cessata Impresa appaltatrice del servizio medesimo.

ART. 17

Per l'espletamento del servizio di pulizia l'Amministrazione appaltante corrisponderà all'Impresa appaltatrice l'importo risultante dal verbale di aggiudicazione modificato in aumento o in diminuzione in relazione alla differenza fra la superficie convenzionale indicata nell'invito alla gara e quella effettiva degli edifici o loro porzioni adibiti a sede di Istituto scolastico, quale risulterà al momento della consegna dei lavori.

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà in 11 (undici) rate mensili costanti, con emissione del relativo mandato di pagamento esigibile presso il Tesoriere dell'Istituto, entro 30 gg. dal ricevimento della fattura.

I prezzi sono fissi ed invariabili, non riconoscendosi alcuna revisione degli stessi.

ART. 18

L'Impresa appaltatrice deve provvedere al versamento del deposito cauzionale nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo netto di aggiudicazione - fatte salve le agevolazioni in materia riconosciute dalla normativa vigente alle Società Cooperative e loro Consorzi - da costituirsi in uno dei modi consentiti dalla Legge 10 giugno 1982 n. 348 e ss.mm.

ART. 19

L'Amministrazione appaltante si riserva di variare ulteriormente in aumento, anche temporaneamente, la consistenza della superficie metrica complessiva oggetto dell'appalto. Nel caso di variazione in diminuzione, anche temporanea, di detta superficie l'Amministrazione provvederà a decurtare proporzionalmente il corrispettivo contrattuale, dandone semplice comunicazione all'Impresa appaltatrice.

ART. 20

L'Amministrazione appaltante si riserva di verificare, a mezzo dei propri incaricati, la conformità delle operazioni richieste a quanto previsto dal presente Capitolato.

ART. 21

L'Amministrazione si riserva di esercitare, le seguenti facoltà, fatta salva l'applicazione delle diverse e/o ulteriori sanzioni previste dal successivo art. 23 (ventitré) e/o da specifiche disposizioni di legge:

- a) nel caso di risoluzione del contratto, di cui al successivo art. 23 (ventitré), di rifiutare lo svincolo della cauzione con l'applicazione della procedura di cui all'art. 8 comma 4 della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e dell'art. 4 del relativo regolamento di attuazione, per ottenere il risarcimento della maggiore spesa che l'Amministrazione dovrà sostenere per fare eseguire da altri il servizio;
- b) di irrogare le seguenti penalità, previo contraddittorio fra le parti con lettera raccomandata:

- 1) qualora non vengano rimossi entro i termini indicati nella diffida gli inadempimenti contestati per iscritto dall'Amministrazione; l'entità della penalità sarà proporzionale alla gravità dell'inadempimento, fino ad un massimo del 30% del corrispettivo mensile; l'ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti dell'Impresa dipendente dal contratto d'appalto, in subordine, sulla cauzione definitiva; nel caso di recidiva si potrà applicare quanto previsto al successivo art. 23);
- 2) l'utilizzazione di prodotti non corrispondenti alle caratteristiche prescritte per legge;
- 3) nel caso di inadempimenti, successivi ad una prima diffida, relativi a singole prestazioni di cui all'art. 4 del presente Capitolato; nella fattispecie l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare ad altre imprese l'esecuzione delle prestazioni contestate nei confronti dell'impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art. 27, comma 3, della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23, nonché di rivalersi su quest'ultima per il rimborso della relativa spesa; in tal caso a carico del contraente sarà applicata una trattenuta pari al danno subito dall'Amministrazione;
- 4) qualora non vengano fornite entro i termini fissati le documentazioni e le certificazioni richieste dall'Amministrazione appaltante; l'entità e le modalità sono le medesime di cui sub. 1).

L'applicazione della penalità, da parte dell'Amministrazione, dovrà essere sempre preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale l'Impresa avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

ART. 22

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, ex art. 1453 C.C. e ai sensi dell'art. 27 della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23, nel caso di grave inadempimento, qualora:

- a) accerti che l'Impresa non esegua il servizio ordinario conformemente alle prescrizioni di cui agli art. 2-3 del presente Capitolato, e lo stesso sia stato contestato all'Impresa, con l'applicazione della relativa penale, di cui al precedente art. 21 per più di due volte;
- b) accerti che l'Impresa non esegua il servizio periodico conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 4 del presente Capitolato e lo stesso sia stato contestato all'Impresa, con l'applicazione della penalità e/o della procedura di cui al precedente art. 21 per più di due volte;
- c) in caso di cessione dell'Azienda, di cessazione dell'attività, di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa.

ART. 23

Viene fatto salvo il diritto di recesso dell'Amministrazione, senza indennizzi di sorta, qualora la stessa accerti la disponibilità di una convenzioni relativa ai servizi di pulizia, stipulata da APAC in base a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1795/2016. Il recesso diverrà operativo, previo invio di apposita comunicazione tramite PEC, fissando un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente

eseguite.

ART. 24

Nell'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), che si allega in copia, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 25

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.. A tal fine, l'Appaltatore comunica all'Ente, entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e nello stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti stipulati con i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi.

ART. 26

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di Legge in materia, all'art. 1667 del Codice Civile ed alle consuetudini locali.

ART. 27

Sono a carico dell'Impresa appaltatrice tutte le spese fiscali, ad esclusione dell'I.V.A., relative al contratto di appalto.

Sono parte integrante del presente capitolato i seguenti allegati:

- ✓ Pianta progetto del piano terra
- ✓ Pianta progetto del 1^ piano
- ✓ Pianta progetto del 2^ piano
- ✓ Pianta progetto del 3^ piano
- ✓ Pianta progetto del 1^ piano della palestra
- ✓ Scheda "specifiche tecniche"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giulio Bertoldi

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D. Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)